

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-395 del 25/01/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001, ARTT. 5, 6. E 31 ₆ ENERGY SERVICE COMPANY SRL - DOMANDA 21.12.2017 DI VARIANTE NON SOSTANZIALE A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IDROELETTRICO, IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), LOC. MULINO DI PARIANO. PROCEDIMENTO PR11A0046/17VR01. SINADOC 3859.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-413 del 25/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall' accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEARS" punto 6.1 "settore delle risorse idriche";
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l' incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO INOLTRE che in data 21.12.2017 la Società ENERGY SERVICE COMPANY SRL ha presentato istanza di variante non sostanziale per installazione di turbina di potenza installata massima di 50 kW alla concessione di derivazione di acqua pubblica dal Canale Maggiore in comune di Traversetolo (PR), rinnovata con atto n. 3298 del 13.09.2016, per uso idroelettrico tramite impianto di prima costruzione.

ESAMINATA la dichiarazione a firma del tecnico Dott Ing. Giuseppe Caggiati.

CONSIDERATO che:

- la variante richiesta rientra nella fattispecie disciplinata al comma 5, dell'art.31, Titolo II, del Regolamento Regionale n.41 e che conseguentemente risulta applicabile la procedura relativa a variante non sostanziale;
- il provvedimento di specie può essere assunto da Arpae. senza la preventiva pubblicazione di cui all'art. 10 del regolamento regionale n. 41/2001, e senza l'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 9 e 12 del regolamento predetto e che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la variante alla concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione e di rinnovo, salvo quanto approvato con il presente atto;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in

parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa.

D E T E R M I N A

a) prendere atto e di accordare alla Società Energy Service Company srl, C.F. /P.IVA 02620380341, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Traversetolo. (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante non sostanziale per installazione di turbina di potenza installata massima di 50 kW alla concessione di derivazione di acqua pubblica dal Canale Maggiore in comune di Traversetolo. (PR), rinnovata con atto n. 3298 .del 13.09.2016., per uso idroelettrico tramite impianto di prima costruzione. secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d' uso allegato al provvedimento di concessione e di rinnovo cui sopra, che rimangono validi in tutte le loro parti salvo per quanto accordato col presente provvedimento;

b) di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' **art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.**

c) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati , cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

e) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

f) di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 – Artt. 5, 6 e 19.

Regolamento sulle disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua approvato con DGR n. 2213/2005.

Procedimento PR_____

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita al Signor/alla Società _____, residente/con sede legale in Comune di _____(), Via _____ n. __, Codice Fiscale/P. IVA _____, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di _____ (PR).

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima __ l/s pari a moduli ____;
- quantitativo massimo del prelievo _____ m³/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso _____, a servizio di un _____.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa consiste in n. __ pozzo ubicato in comune di _____ (PR), Località. _____.

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- codice corpo idrico individuato in base al Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 _____

- coordinate geografiche U.T.M.* X= _____ Y= _____;
- coordinate catastali: foglio ___, mappale _____;
- colonna tubolare in _____ del diametro mm _____;
- profondità m _____ dal piano campagna;
- diametro perforazione mm _____;
- profondità filtri da m _____ a m _____ dal p.c.;
- Profondità della cementazione di testa fino a m _____ da p.c.;
- profondità tappi di isolamento nel drenaggio da m _____ a m _____ da p.c.
- pompa _____ avente una portata di _____ l/s e una potenza di kW _____.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione rimane assentita per la durata prevista dall' atto di concessione originario, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico ***sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.*** Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. ***I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.***
- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita Deliberazioni della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R.2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.5 L'importo del canone per l'anno 2015 consiste in €. _____ - ed è da versare prima del ritiro della presente concessione.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € _____, da versare prima del ritiro dell'atto di variante.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 ARPAE, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - Questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

OPPURE

8.1 - **Dispositivo di misurazione** – di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati **da installarsi entro il 31.12.2020 (inserire solo per irrigui > 10 l/sec)**, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell'art. 95 del DLgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.**

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del delegato del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.